



## Edizione di martedì 26 giugno 2018

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Passaggio a contabilità ordinaria con rischio “esplosione” di reddito**

di Fabio Garrini

### CONTENZIOSO

**Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa – I° parte**

di Francesco Rizzi

### AGEVOLAZIONI

**Bonus librerie: definite le regole operative**

di Alessandro Bonuzzi

### PATRIMONIO E TRUST

**Il trust di scopo sconta l'imposta di donazione all'8%**

di Sergio Pellegrino

### ENTI NON COMMERCIALI

**Codice del terzo settore**

di EVOLUTION

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Passaggio a contabilità ordinaria con rischio “esplosione” di reddito**

di Fabio Garrini

Il nodo **rimanenze** dei contribuenti in contabilità semplificata presenta notevoli aspetti delicati da gestire: tra questi vi è certamente il disallineamento che si viene a creare al momento del **passaggio in contabilità ordinaria**, disallineamento che sorge confrontando le **rimanenze esistenti** all'inizio del periodo d'imposta con quelle **fiscalmente rilevanti**.

Il tema che si pone riguarda una **eventuale emersione di tale differenziale imponibile** al termine del periodo d'imposta; secondo l'Agenzia, nelle risposte rese alla fine di maggio, detto disallineamento può essere **mantenuto**, evitando quindi che il passaggio in contabilità ordinaria possa far “detonare” una immediata esplosione reddituale incontrollata. Va però rilevato che tale disallineamento si mantiene comunque **fino al momento in cui i beni vengono ceduti**.

#### **Passaggio in ordinaria: rilevazione delle rimanenze**

Al momento di un eventuale passaggio al regime di contabilità ordinaria, il contribuente è tenuto a redigere un **apposito prospetto iniziale** delle attività e passività esistenti all'inizio dell'anno in cui avviene detto passaggio.

Particolare è il trattamento delle **rimanenze iniziali**: queste infatti non possono essere del tutto rilevanti, posto che il contribuente proviene da un **regime di cassa**.

Pertanto, **i beni in giacenza che sono già stati pagati**, evidentemente, **non possono rilevare** sotto il profilo fiscale quali rimanenze iniziali deducibili nell'anno in cui il contribuente passa in contabilità ordinaria; in caso contrario il costo imputabile a detti beni verrebbe doppotato due volte (infatti, al 31.12 dell'anno precedente, al passaggio di regime, non viene rilevata, quindi neppure tassata, alcuna rimanenza).

Nella [circolare 11/E/2017](#) l'Agenzia opportunamente si sofferma sul punto, **distinguendo le rimanenze in base al fatto che vi sia o meno stata manifestazione finanziaria**, limitando la rilevanza fiscale alle sole **rimanenze non pagate**: “*qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico.*”

Pertanto, se il contribuente fosse transitato in **contabilità ordinaria** al 01.01.2018 e a tale data

le **rimanenze** fossero 100, di cui pagate 80 nel 2017, la conseguenza è che queste giacenze sarebbero fiscalmente rilevanti per 20.

Il tema cruciale è l'impatto delle rimanenze finali.

Si ipotizzi il caso (evidentemente limite) per cui il contribuente nel **2018** non acquisti né ceda alcun bene: conseguentemente, alla fine dell'anno, le rimanenze sarebbero i medesimi 100 beni.

Occorre chiedersi **quale sia il valore fiscale da attribuire a dette rimanenze finali**: 20 (il **valore fiscale** che queste avevano al 01.01.2018) ovvero 100 (il valore dell'**effettiva giacenza finale**).

Su questo punto si è espressa l'Agenzia affermando quanto segue: *"Si evidenzia che le medesime rimanenze non assumeranno rilievo fiscale neppure alla fine del 2018. In pratica, si avrà un "disallineamento" di valori (civili e fiscali) che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31 dicembre 2017 sono presenti nel magazzino dell'impresa."*

Quindi, nel caso proposto, le **rimanenze finali** rileverebbero fiscalmente per 20, senza quindi evidenziare alcun reddito (non vi è variazione delle rimanenze).

Il chiarimento è certamente utile, ma val la pena di rimarcare che tale disallineamento (80, nell'esempio) non è perpetuo, ma viene **riassorbito in ragione della fuoriuscita dei beni dal magazzino**.

Tornando all'esempio precedente, ipotizzando che i 100 € di beni in giacenza al 31.12.17 siano ceduti nel 2018 ad un prezzo di 100 €, e, nel 2018, siano acquistati 100 € di beni che rimangono in giacenza a fine anno (quindi, di fatto, senza che vi sia alcun effettivo guadagno da parte dell'impresa), si avrebbe **l'emersione del reddito "latente" di 80 €**: 100 € ricavi – 100 € costi + € 80 (ossia 100-20) di incremento delle rimanenze.

Quindi, di fatto, il chiarimento dell'Agenzia **"limita i danni" fintanto che dette rimanenze non siano cedute**.

L'emersione del reddito nell'ambito della contabilità ordinaria è collegata alla deduzione delle rimanenze iniziali che vi è stata al momento del **passaggio in contabilità semplificata per cassa**: allora si è ottenuto un **bonus di deduzione** (sono state dedotte le rimanenze iniziali, senza rilevare rimanenze finali), mentre oggi si deve sostenere un **aggravio di tassazione**.

Il problema, noto a tutti, è che **deduzione 2017** potrebbe essere risultata inefficace (potrebbe essersi infatti tramutata in una **perdita non riportabile**), mentre **il reddito che si manifesta nel 2018 è concreto e tangibile**.

Senza dimenticare che stiamo parlando di soggetti Irpef con redditi **tassati a scaglioni**, quindi è possibile (se non probabile) che il **reddito 2018** debba scontare misure di prelievo ben

superiori rispetto alle imposte risparmiate nel 2017 grazie dalla **deduzione delle rimanenze**.

**In definitiva, il delicato nodo delle rimanenze dei semplificati non è affatto risolto.**

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa – I° parte***

di Francesco Rizzi

Sovente si assiste a una certa **confusione**, a volte perfino da parte dei **giudici** tributari, nell'individuazione delle **differenze** tra la **firma “digitale”** e la **firma “a mezzo stampa”** degli atti tributari.

Non di rado, parlando con i funzionari dell'Amministrazione finanziaria o tra professionisti, ci si accorge che tali **tipologie** di sottoscrizione vengono erroneamente considerate **analoghe**, come se fossero semplicemente due modi differenti di indicare la stessa cosa.

Al contrario, **non** si tratta di parole diverse che indicano una **medesima** fattispecie, bensì di vere e proprie tipologie di **sottoscrizione** molto **differenti** tra loro per **forma, valenza** giuridica, **funzione, presupposti** di validità e **ambiti** di applicazione.

È pertanto d'immediata evidenza come nell'ambito della **difesa** tributaria la **non** conoscenza di tali **differenze** possa comportare valutazioni **erronee** e ripercussioni **negative** anche molto significative. Ad esempio, in sede di **impugnazione giudiziale** di un atto tributario, un rilevante vizio di **inesistenza** giuridica di un atto dell'Amministrazione, poiché sottoscritto **“a mezzo stampa”** e non con la necessaria firma **autografa** o **digitale**, potrebbe passare **inosservato** e non essere contestato, oppure, viceversa, potrebbero dedursi contestazioni **errate** e **inconferenti** sulla sottoscrizione dell'atto, magari **omettendo** di sollevare i rilievi che invece sarebbero **pertinenti**.

Chiarita dunque l'importanza di conoscere le **caratteristiche** di tali tipologie di **sottoscrizione** e premettendo ulteriormente che lo **scopo** del presente scritto **non** è la trattazione approfondita di **tutti** gli aspetti e delle caratteristiche della **firma digitale** e della **sottoscrizione a mezzo stampa** (o dell'evoluzione della giurisprudenza), **bensì** delineare le **basilari** differenze e i diversi **ambiti** di applicazione delle due tipologie di sottoscrizione, si inizierà la trattazione partendo dalla **firma digitale**.

A tal fine, va subito detto che l'utilizzo **costante** (o quasi) di tale strumento (**firma digitale**) è legato all'avvento della **digitalizzazione** degli atti dell'Amministrazione finanziaria, in base alla quale gli atti vengono **formati** e **conservati** digitalmente (atti cosiddetti **“nativi digitali”**) e la firma **autografa** degli avvisi di accertamento e di molti altri atti dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio, le **deleghe** alla sottoscrizione degli accertamenti) è stata **sostituita** dalla **firma digitale**.

La firma digitale, secondo la **definizione** fornita dall'[articolo 1, comma 1, lett. s\) D.Lgs.](#)

[82/2005](#) (recante il **Codice dell'Amministrazione Digitale** ovvero il c.d. **CAD**) è “*un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici*”.

Le **caratteristiche** principali della **firma digitale** sono le seguenti:

- l'apposizione della firma digitale, al **pari** di quella autografa, consente all'atto di “**esistere**” dal punto di vista **giuridico** e ne **garantisce** l'**integrità** e la **non modificabilità**;
- a mente dell'[articolo 20, comma 1 bis, D.Lgs. 82/2005](#) (c.d. “**C.A.D.**” o **Codice dell'Amministrazione Digitale**), il documento **informatico** firmato digitalmente soddisfa il requisito della **forma scritta** e ha l'efficacia prevista dall'[articolo 2702 cod. civ.](#) (ovvero l'efficacia della **scrittura privata**, la quale “*fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta*”);
- la firma digitale si riferisce in maniera **univoca** ad un solo **soggetto**;
- essa è **univocamente associata** al **documento** o all'insieme dei documenti su cui è apposta;
- la sua apposizione **sostituisce** quella di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di **qualsiasi genere** ad **ogni fine** stabilito dalla legge;
- “*Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*

**Attraverso** il certificato qualificato si **devono** rilevare, secondo le **Linee guida**, la **validità** del certificato stesso, nonché gli elementi **identificativi** del **titolare** di firma digitale e del **certificatore** e gli eventuali **limiti d'uso**. Le linee guida definiscono altresì le **modalità**, anche **temporali**, di apposizione della firma.

L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico **revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato**” (cfr. [articolo 24 D.Lgs. 82/2005](#)).

Per quel che concerne quest'ultimo aspetto, tenuto conto della sua **importanza** ai fini **difensivi**, si specifica che è **onere** dell'Amministrazione finanziaria **provare** che la firma digitale sia stata apposta sulla base di un **valido** certificato.

In particolare, un **certificato** può ritenersi **valido** e quindi giuridicamente **efficace**, solamente quando

- sia stato **rilasciato** da uno degli **enti** iscritti nell'**elenco** dell'**AgID** (Agenzia per l'Italia

Digitale);

- è **denominato** come “**certificato elettronico qualificato**” e **possiede** le seguenti caratteristiche:

- un **numero di serie** o un **codice identificativo**,
- un **termine** di validità,
- indica i **dati** necessari per la **verifica** della firma (ad esempio, le chiavi crittografiche pubbliche),
- espone i **dati del soggetto** univocamente **associato** a quella firma (luogo e data di nascita, codice fiscale),
- la **firma digitale dell'ente**

Attraverso i **siti** degli **enti certificatori** iscritti nell'elenco dell'AgID è anche possibile **controllare** il file, al fine di “**verificare**” la **validità** della firma digitale.

Nello specifico, affinché la firma risulti **valida**, dalla suddetta verifica devono risultare i riferimenti al “**certificato qualificato**”, la **regolare** apposizione della sottoscrizione, gli estremi **identificativi** del file, il **formato** del file sottoscritto e la **marca temporale** comprovante la **data** della firma.

Seminario di specializzazione

## L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Bonus librerie: definite le regole operative**

di Alessandro Bonuzzi

È stato **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il [decreto 23.04.2018](#) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante le disposizioni attuative del **credito d'imposta per le librerie**.

In particolare, il *bonus* è diretto agli **esercenti commerciali** che:

1. abbiano **sede legale** nello Spazio economico europeo;
2. siano soggetti a **tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
3. siano in possesso di **classificazione ATECO principale 47.61 o 79.1**, come risultante dal Registro delle imprese;
4. abbiano prodotto nel corso dell'esercizio finanziario **precedente** ricavi derivanti da **cessione di libri**, come disciplinata dall'[articolo 74, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ovvero, nel caso di libri usati dall'articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad **almeno il 70% dei ricavi** complessivamente **dichiarati**.

L'importo annuo è fissato nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti, fermo restando il **rispetto** dei **limiti** di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) relativo agli **aiuti "de minimis"**.

Inoltre, con riferimento a ciascun **gruppo editoriale** che ricomprenda una o più librerie **gestite direttamente**, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al **2,5% delle risorse disponibili**. Queste ultime sono stabilite nella misura di:

- **4 milioni** di euro per l'anno 2018 e
- **5 milioni** euro annui dal 2019 in avanti.

Il **valore** del credito d'imposta **spettante** è calcolato avendo riguardo a **specifiche**:

- **aliquote**, che variano a seconda dell'ammontare del **fatturato** dell'anno precedente derivante dalla vendita di libri e
- **voci**, i cui **importi** da considerare sono quelli dell'**anno precedente** la richiesta del **bonus**, fino a concorrenza di **soglie predeterminate**, e che vanno riferite ai **locali** dove si

svolge l'**attività di vendita di libri al dettaglio** (salvo la lettera h) della Tabella 1).

Si vedano le **seguenti tabelle**.

### Tabella 1

*Massimali di costi ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico*

Parametro (*)	Massimale €
a) Imposta municipale unica – Imu	3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili – Tasi	500
c) Tassa sui rifiuti – Tari	1.500
d) imposta sulla pubblicità	1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
f) spese per locazione, al netto Iva	8.000
g) spese per mutuo	3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

(\*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

### Tabella 2

*Percentuale delle voci di costo utilizzati quali parametri valida per quantificare il credito di imposta teorico*

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)
I. fino a euro 300.000	100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	75%
IV. superiore a euro 900.000	25%

(\*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla L. 129/2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Ai fini del riconoscimento del *bonus*, l'esercente deve presentare per via telematica un'**apposita richiesta** entro il **30 settembre** di ogni anno. Quindi, per il 2018, l'istanza dovrà essere presentata entro il **30 settembre 2018**.

Entro il **prossimo 7 luglio** verrà reso disponibile il **modello** per la presentazione delle richieste.

Infine, si precisa che il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del **valore della produzione** ai fini dell'Irap;
- **non rileva** ai fini del **rapporto** di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo **scarto** dell'operazione di versamento, a decorrere dal **10° giorno** lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato **comunicato** l'importo spettante;
- deve essere indicato, sia nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di **riconoscimento**, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di **utilizzo**, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Il trust di scopo sconta l'imposta di donazione all'8%***

di Sergio Pellegrino

Con **due sentenze** depositate in cancelleria lo scorso **13 giugno**, la **Sezione Tributaria della Cassazione** ritorna sul tema della **tassazione indiretta del trust**, recentemente oggetto di due altri arresti giurisprudenziali non così “convincenti” ([sentenza n. 13141/2018](#), depositata il 25 maggio e [n. 13626/2018](#), depositata il 30 maggio).

Nel contributo di oggi analizziamo la [sentenza n. 15468/2018](#) (mentre domani analizzeremo la successiva [sentenza n. 15469/2018](#)).

La fattispecie al vaglio della pronuncia in esame concerne una **società che aveva disposto in un trust di scopo beni immobili**.

L’Agenzia aveva emanato un **avviso di liquidazione**, ritenendo applicabile l’**imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota dell’8%**.

Sia la **Commissione Tributaria Provinciale di Caserta** che la **Commissione Tributaria Regionale della Campania** avevano dato **ragione alla società**, sulla base dell’assunto che con la costituzione di un *trust* di scopo **non vi è alcun incremento patrimoniale** connesso al trasferimento di ricchezza e “*non determina normalmente la prospettiva certa, sul piano giuridico, di un futuro arricchimento patrimoniale*”: alla luce di queste considerazioni, quindi, tassare l’atto dispositivo in misura proporzionale “*significherebbe allora una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura*”.

Nel ricorso proposto per cassare la sentenza della CTR, l’Agenzia sostiene invece come la **costituzione del vincolo di destinazione** derivante dalla disposizione dei beni in *trust* debba essere in ogni caso **assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale**, essendo irrilevante la circostanza che il beneficio economico non sia attuale: in presenza di un *trust di scopo*, privo quindi di beneficiari finali, l’imposta deve essere applicata con l’**aliquota dell’8%** prevista per i “*vincoli di destinazione di altri soggetti*”.

I giudici della Suprema Corte richiamano innanzitutto le conclusioni della [sentenza n. 21614/2016](#), considerata, evidentemente, il riferimento a livello giurisprudenziale.

La pronuncia in questione ha affermato che “*il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’articolo 1 D.Lgs. 346/1990 e cioè il trasferimento di beni o diritti per successione a causa di morte o per donazioni o altra liberalità tra vivi*”: l’**imposta sulle successioni e donazioni non è**

**applicabile in misura proporzionale fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari perché “manca il presupposto impositivo della liberalità”.**

Nel prosieguo, però, i giudici affermano che “naturalmente a tale conclusione può farsi eccezione, ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni e i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario” e che “occorre allora rinviare alla commissione tributaria regionale della Campania perché esamini, in via di merito, se tale trasferimento si è attuato”.

**Qui il ragionamento appare confuso.**

*In primis*, quando si parla di **reale arricchimento del beneficiario**, a chi si riferisce il collegio giudicante? Se il *trust* è un **trust di scopo**, come la stessa Agenzia ha riconosciuto, **in capo a chi si manifesterebbe il beneficio economico che si pretende di tassare?**

Altro aspetto critico è quello del **trustee terzo** rispetto al disponente (come peraltro è giusto e normale che sia), fattispecie che **differenzia il caso in esame rispetto a quello del trust della sentenza n. 21614/2016**, nel quale era lo stesso disponente a “fare” anche il *trustee*.

Sembrerebbe quasi che, a differenza di quanto avviene nel **trust autodichiarato**, il fatto che vi sia un **trasferimento dei beni al trustee** sia il **fattore decisivo per determinare la tassazione proporzionale** dell'atto dispositivo, quando invece non può essere questo sicuramente un discriminio razionale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >



## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Codice del terzo settore***

di **EVOLUTION**

**Il riconoscimento di “Ente del Terzo Settore” (ETS) è considerato come una qualifica subordinata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il quale dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Enti no profit”, una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo analizza la disciplina del Codice del Terzo settore entra in vigore con Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e l’istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.**

Il **RUNTS**, registro in cui è contenuta l’iscrizione degli Enti del Terzo Settore, è composto di tante sezioni quante sono le **categorie di ETS**:

- ODV (Organizzazioni di volontariato);
- APS (Associazioni di promozione sociale);
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.

In riferimento agli ETS, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la [nota del 29.12.2017](#) e **Telefisco 2018**, hanno fornito importanti chiarimenti. In particolare in merito a:

- statuti;
- denominazione sociale e acronimi;
- registri;
- personalità giuridica;
- bilancio sociale

**Norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2018**

**Per le Onlus, ODV e APS**

- Titoli di solidarietà
- Social lending
- Social bonus
- Disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette
- Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali
- Esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV e APS.

**Per le ODV e APS**



The banner features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a network of lines and dots, suggesting connectivity. A dark grey bar at the bottom contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colpido by valdo, detto vo / Mapek

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### LA GRANDE CONVERGENZA



Richard Baldwin

Il Mulino

Prezzo – 28,00

Pagine – 328

La «vecchia» globalizzazione, avvenuta nell'800, è stata il prodotto dell'energia del vapore e della pace internazionale: abbassandosi i costi del trasporto dei beni si è innescato un ciclo di agglomerazione industriale e di crescita che ha portato le nazioni ricche al dominio assoluto. È stata la «grande divergenza». La «nuova» globalizzazione della fine del '900, guidata dalla tecnologia dell'informazione, ha reso conveniente per le imprese multinazionali trasferire nelle nazioni in via di sviluppo non solo il lavoro ad alta intensità di manodopera, ma anche le idee, il know-how di marketing, manageriale e tecnico. Alta tecnologia e bassi salari stanno così favorendo la rapida industrializzazione di una manciata di nazioni rimaste finora ai margini dell'economia, mentre si assiste alla simultanea deindustrializzazione delle nazioni sviluppate. È la «grande convergenza».

#### L'ARTE DI RIALZARSI

**Salvatore Falzone**  
**L'arte di rialzarsi**



Salvatore Falzone


Marisio

Prezzo – 17,00

Pagine – 302

Diciannove anni, un tentato suicidio e quattro ricoveri psichiatrici alle spalle, Salvatore decide di ritirarsi definitivamente dal liceo, che ha tentato di riprendere più volte senza successo. Prima era uno studente modello, con voti eccellenti in tutte le materie, ora non fa che dubitare di tutto, paralizzato tra il desiderio di morire – ma la morte lo terrorizza – e il desiderio di vivere per diventare famoso ora e subito – la fama postuma non gli interessa. Come dice sempre il suo psichiatra, Salvatore scappa dai problemi come uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia. E allora Salvatore scappa ancora una volta, passa le vacanze di Natale a Roma da sua nonna e i suoi zii, sperando in realtà di potersi costruire una nuova vita lì. Quando ci era stato l'anno precedente, si era sentito così bene che non voleva più tornare a casa, dove il rapporto conflittuale con la madre lo schiaccia. Una volta a Roma, però, nota che i suoi parenti sono cambiati e lui, che è rimasto lo stesso, si sente un peso. E Salvatore cade, ma questa caduta è più dura di tutte le altre. Tornato ad Alessandria prima del previsto, la depressione che ricomincia a piegare i rami degli alberi, capisce di avere solo due opzioni: rialzarsi o morire.

## IL GIOCO



Carlo D'Amicis

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 528

La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno: in una sola parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, raccontano le rispettive esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un intervistatore che vorrebbe scrivere un libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a fare i conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la maschera. Quelle che i nostri eroi indossano in questo romanzo corrispondono ai tre ruoli chiave del gioco: Leonardo (nome in codice: Mister Wolf) è il bull, maschio alfa che applica al sesso seriale la disciplina e la meticolosità degli antichi samurai, Eva (la First Lady) è la sweet, regina e schiava del desiderio maschile, Giorgio (il Presidente) è il cuckold, tradito consenziente che sguazza nella sua impotenza ma non rinuncerebbe mai a manovrare i fili. Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera geometria erotica, quello in cui l'ossessione maschile di possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio s'incastra con l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se stessa. Recitano dei ruoli, Mister Wolf, la First Lady e il Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena, tanto più la loro anima si denuda, rivelando ai nostri occhi l'umanità struggente, tenera, e talvolta esilarante, di tre protagonisti fuori dagli schemi, eppure così simili a ciascuno di noi. Con straordinaria finezza e altissima qualità letteraria, Carlo D'Amicis dà vita a un intreccio ironico e tragico, morboso e lieve, costruito su un trio di personaggi indimenticabili.

## IL PURGATORIO DELL'ANGELO



Maurizio de Giovanni

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 328

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché

padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone. Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.

## IL MERCANTE DI CORALLI



Joseph Roth

Adelphi

Prezzo - 12,00

Pagine - 244

Fra i grandi scrittori del Novecento, Joseph Roth è quello che più pervicacemente ha saputo tener fede alla figura del narratore. Raccontare storie disparate, intesserle, farle risuonare l'una con l'altra, fare dei propri racconti «una grande casa con molte porte e molte stanze per molte specie di uomini»: questo è il sogno che Roth perseguitò in tutta la sua vita di scrittore. E lo riconosciamo subito leggendo queste narrazioni, sparse nell'arco di più di vent'anni, chiuse alcune nella misura essenziale dell'apologo, dove avvertiamo ogni volta di muoverci all'interno di un unico, ma quanto mai vasto e variegato mondo. Molte sono le vie che Roth tenta, e più di una volta si può dire che esse conducano alla terra della perfezione, come nel caso almeno del *Capostazione Fallmerayer*, della *Leggenda del santo bevitore* e del *Leviatano*.

**EVOLUTION**  
**EC Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >